

Seut. 25284/2012
Com. 10913/2012
Rep. 20841/2012



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

Sez. decima

In persona del Giudice **Dr. Vincenzo Vitalone** ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.r.g. 80118/2007

TRA

Sandro Giacci

rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Maria Masullo ed elett.te domiciliato presso il medesimo in Roma circ.ne Clodia n. 6

ATTORE

E

Banca Popolare di Milano s.p.a.

rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bozzi ed elett.te domiciliata presso il medesimo in Roma via degli Scipioni n. 268/a

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Sandro Giacci ha chiesto la condanna della Banca Popolare di Milano s.p.a. alla restituzione a suo favore della somma di € 55.126,64 pari all'ammontare degli interessi anatocistici passivi ed della cms trimestralmente applicati al conto corrente intercorso con la medesima e frutto dell'applicazione di una clausola nulla che li prevedeva.

Si è costituita la banca che ha contestato la genericità della domanda e comunque la sua infondatezza.

Si è proceduto ad accertamento contabile finalizzato a riscontrare sia l'applicazione di interessi passivi con cadenza trimestrale sia il momento della chiusura del conto e lo stato del medesimo al momento della cessazione.

L'applicazione trimestrale degli interessi passivi, nel caso in esame, a far data dal 1997 sino all'aprile del 2000 è circostanza non contestata dalla banca e deve essere certamente ritenuta indebita.

La nota sentenza n.21095 del 4.11.2004 ha posto necessariamente fine ai contrasti giurisprudenziali nella stessa corte di legittimità statuendo la nullità della cosiddetta clausola di anatocismo trimestrale, ove applicata al solo tasso debitore, per la riconosciuta mancanza di un uso normativo che potesse legittimare la deroga prevista dall'art. 1283 c.c.

Vi è da osservare tuttavia che il conto corrente, è stato chiuso nel 2004 e presentava secondo le risultanze del ctu un passivo di £ 34.396.414 che è stato interamente corrisposto dal correntista.

La ricostruzione del consulente ha dovuto tenere conto della incompletezza degli estratti conto relativamente ad un rapporto sorto nel 1985 e che è stato verificato a far data dal 1997 considerata l'eccezione di prescrizione decennale prospettata dalla banca con la comparsa di costituzione relativamente ad eventuali rimesse o pagamenti effettuati dall'attore e che lo stesso ha, con la massima genericità, evidenziato ma che non risultano in alcun modo riscontrate. Invero non si è potuto accertare con completezza se nel lungo periodo il conto sia stato scoperto o anche affidato, anche tenendo conto dei più recenti orientamenti del giudice di legittimità (Cass. sez. un., 2.12.2010, n. 24418).

Non è dato conoscere nemmeno l'andamento del conto dopo l'aprile del 2000 sino alla effettiva estinzione, risultando comunque dopo quel periodo poste passive ed attive che hanno certamente modificato il saldo riferibile al momento in cui in virtù dell'art. 120 TUB come sostituito dall'art. 25 d.lgs. 4.8.1999 n. 342 e della successiva delibera CICR del 9.2.2000 (g.u. 22.2.2000) il criterio dell'anatocismo con cadenza trimestrale è applicato sia ai tassi passivi che a quelli attivi, venendo così meno la difformità di trattamento a danno del cliente che ha fatto ritenere, prima di quella data, la clausola anatocistica affetta da nullità.

Anche il calcolo finale del consulente che avrebbe sostanzialmente verificato una differenza a favore del correntista di circa € 4.000,00 non può essere utilizzato come ragionevole riferimento poiché, come detto, il saldo finale passivo deve ritenersi essere stato determinato anche dal successivo andamento del conto di cui l'attore non ha inteso considerare nella sua pretesa. non ha peraltro nemmeno inteso depositare le rituali memorie conclusionali-

La domanda deve pertanto essere rigettata ma le spese possono rimanere compensate per la metà poiché in effetti, per lungo tempo, la banca ha applicato interessi passivi indebiti che hanno certamente cagionato un squilibrio nel conto corrente anche se non è stato possibile individuare l'esatto ammontare di esse, trattandosi di domanda pur sempre formulata dall'attore al fine di ottenere la ripetizione di somme indebitamente corrisposte; la restante quota segue la soccombenza e si liquida in dispositivo.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 80118/2007

- 1) rigetta la domanda,

2) dispone la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% e condanna l'attore a rifondere alla convenuta la restante quota pari ad € 2.120,00 oltre accessori di legge e regolando con lo stesso criterio l'imputazione della spese della ctu.

Il Giudice
Vincenzo Vitalone

Roma, 27.12.2012

IL CANCELLIERE CI
Simonetta Pratesi

Depositato in Cancelleria
Oggi, il 27 DIC. 2012



IL CANCELLIERE CI
Simonetta Pratesi